



LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE AI CRITERI DI INQUADRAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI ASSUNTI PER CHIAMATA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 9, DELLA L. N. 230/2005

(approvate dal Senato accademico 22 aprile 2020 e dal CdA federato del 30 aprile 2020)

In caso di proposta di chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, la Scuola Normale Superiore determina l'inquadramento economico dei docenti da assumere nel modo seguente, nel rispetto dei criteri generali previsti dalla normativa anche interna di riferimento (art.1, comma 9, della Legge n. 230/2005; art.18, comma 5, Regolamento in materia di reclutamento docenti):

- 1) inquadramento nella classe iniziale del rispettivo ruolo in base all'art. 3, comma 4, del DPR n. 323/2011, a cui farà seguito quanto previsto dai punti seguenti;
- 2) valutazione d'ufficio dell'anzianità maturata dallo studioso a decorrere dalla data del suo ingresso nella posizione accademica equipollente a quella italiana per la quale si procede alla chiamata diretta, senza escludere dal computo gli eventuali anni di servizio prestati durante il periodo 2011-2015, fino alla data di assunzione del docente presso la Scuola, a seguito del nulla osta ministeriale. Al momento della proposta di chiamata tale ultima data di assunzione del docente sarà presunta, fermo restando che l'anzianità maturata dal docente sarà calcolata in via definitiva, ai fini dell'inquadramento economico, all'atto di procedere alla sua nomina con decreto del Direttore;
- 3) trasformazione dell'anzianità maturata dallo studioso all'estero, così calcolata, nelle vigenti classi del DPR n. 232/2011, aggiornate con i valori Istat per tempo vigenti, considerando la maturazione di una classe ogni tre anni di anzianità fino al completamento della classe triennale in godimento alla data del 31.12.2017 e poi conteggiando la maturazione delle classi successive ogni due anni, senza riconoscimento di alcuna anzianità residua al fine della maturazione del biennio per la classe successiva;
- 4) esame della proposta di inquadramento economico, determinato come sopra indicato, da parte del Direttore il quale, valutato il curriculum dello studioso potrà:
 - a) confermare l'inquadramento nella classe stipendiale che deriva dalla valutazione d'ufficio dell'anzianità;
 - b) in presenza di significativi e comprovati meriti scientifici (es. in caso di ottenimento di premi/riconoscimenti di indiscusso prestigio nel panorama internazionale o di vincita di progetti *ERC advanced grant*), proporre al Senato accademico, fornendo un'adeguata motivazione, di inquadrare il docente nella classe stipendiale immediatamente superiore a quella che risulta dalla valutazione dell'anzianità. Qualora il Senato approvi la proposta, essa sarà sottoposta all'esame e approvazione anche del Consiglio di amministrazione federato;
- 5) nell'ipotesi di studioso che sia assunto per chiamata diretta dalla Scuola avendo già maturato un autonomo diritto a pensione per la sua carriera pregressa all'estero con riconoscimento della fruizione del relativo trattamento pensionistico contestualmente al trattamento stipendiale italiano, in deroga a quanto sopra previsto si procede al suo inquadramento alla classe iniziale del rispettivo

ruolo in considerazione del fatto che la sua carriera pregressa è già stata valorizzata con il riconoscimento della pensione.

Le presenti Linee di indirizzo si applicano alle nuove proposte di chiamata diretta di studiosi dall'estero effettuate dalla Scuola, comprese quelle proposte nella medesima seduta degli organi accademici in cui tali Linee sono approvate, e non hanno effetto retroattivo.